



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 17
DEL 11/06/2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 17 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di *prima convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MASSIMO MASTROMARINO	Sindaco	Presente
VALENTINA BONIOTTO	Vice Sindaco	Presente
SILVIA ZOCCHI	Consigliere	Assente
PASQUALINO D'AGOSTINO	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PELLEGRINO	Consigliere	Presente
EMANUELE MASSARA	Consigliere	Presente
DECIMO DALL'OMO	Consigliere	Presente
FILIPPO CARDELLICCHIO	Consigliere	Assente
MARCELLO LESINA MARTINELLI	Consigliere	Presente
PATRIZIA CATALDI	Consigliere	Presente
SIMONE SETTIN	Presidente	Presente
ROMINA GRECO	Consigliere	Presente
ROMINA PERINI	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 11;
ASSENTI N. 2.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Infante**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale SIMONE SETTIN**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra le tariffe ai fini della Tari, soffermandosi sulla introduzione del bonus rifiuti, di cui beneficeranno circa 130 famiglie del Comune di Lavena Ponte Tresa, sotto forma di sconto sulla bolletta;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto che:

- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/RIF ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Vista la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamati:

- la deliberazione di C. C. n. 6 del 28/03/2022, con cui il Comune di Lavena Ponte Tresa ai sensi dell'art. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF ha ritenuto di adottare lo **SCHEMA REGOLATORIO I**, per la gestione del servizio rifiuti e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di C. C. n. 52 del 29/12/2022, di approvazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani adottata dal comune di Lavena Ponte Tresa sulla base del

sopracitato schema della qualità della gestione dei rifiuti urbani ai sensi Art.3-TQRIF, Allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF;

Vista deliberazione di C.C. n. 16, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lavena Ponte Tresa non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Dato atto, pertanto, che nell'Ambito Territoriale di propria competenza il Comune ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (ETC) e in tale veste, è tenuto ad effettuare l'attività di verifica e validazione di cui all'art.28.1 della deliberazione 363/2021/R/all. A, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal soggetto gestore ECONORD SPA e a provvedere alla trasmissione all'Autorità della documentazione prevista ai sensi dell'art. 2 della Determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021;

Considerato che i prezzi risultanti dal PEF finale validato da ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all'approvazione da parte dell'Autorità”;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29.04.2024 che verrà opportunamente modificato entro il 31/07/2026;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lavena Ponte Tresa e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade ECONRD SPA, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 pari a € 1.123.194,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025 è pari ad € **1.070.288,00**, di cui parte fissa pari € **645.605,00** e parte variabile pari a € **424.683,00**;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 649, della L.147/2013 che stabilisce che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 660, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che il Comune può deliberare con apposita norma regolamentare delle riduzioni e agevolazioni oltre a quelle definite dal comma 659, la cui copertura è disposta annualmente attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Considerato che fino all’entrata in vigore nel 2028 del nuovo sistema di determinazione delle tariffe (TICSER) previsto dalla deliberazione ARERA n 396/2025/R/RIF, la metodologia di determinazione delle tariffe TARI resta, quella vigente proposta dal D.P.R. 158/1999;

Dato atto che le tariffe del tributo per l’anno 2026, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate sulla base delle nuove regole introdotte dalla Delibera 397/2025/R/RIF ARERA in applicazione del MTR-3, tengono conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Richiamata la ripartizione tra tipologie di utenza prevista dai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999:

- UTENZE DOMESTICHE:

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (K_a) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati K_b).

- UTENZE NON DOMESTICHE:

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (K_c , per la parte fissa, e K_d , per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

Rilevato inoltre che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

Ritenuto pertanto di ripartire in continuità con gli anni pregressi anche per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999, i costi fissi e variabili determinati in base al limite tariffario, tra utenze domestiche e non domestiche con alcuni correttivi come di seguito indicato:

COSTI VARIABILI

- 50% a carico delle utenze domestiche;
- 50% a carico delle utenze non domestiche;

COSTI FISSI

- 60% a carico delle utenze domestiche;
- 40% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti considerando una duplice metodologia basata:

- sulla suddivisione delle superfici occupate per quantificare la percentuale dei costi fissi attribuibile alle due tipologie d'utenza;
- per i costi variabili, ripartendo sulla base della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle U.D. e U.N.D. conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti K_g/mq annui individuati all'interno dello stesso "metodo normalizzato";

Preso atto

- che i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d sono quelli stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99;
- che il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".
- l'importo addebitato alla singola utenza è pertanto dato dalla somma di due componenti:

una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- che anche per il 2026, fino a diversa disciplina di ARERA, in base all' art. 57-bis del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n.157, l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti tariffari K, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99, nella misura massima del 50% del loro ammontare.

Vista l'individuazione dei coefficienti "K" operata tra tipologie di utenza:

- COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 stabilisce, sulla base del numero di abitanti del comune (fino e oltre 5 mila abitanti) in base all'ubicazione geografica, Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi, l'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2026 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge per tutte e 6 le classi di utenza domestica.

- COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Ai fini dell'applicazione del tributo, per l'anno 2026, si sono quindi operate sui coefficienti K, scelte analoghe al 2025 come di seguito indicato:

- per le categorie:

- 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 24) Bar, caffè, pasticceria;
- 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) sono stati attribuiti al minimo di legge;

- per le categorie:

- 12) Banche e istituti di credito, studi professionali;
- 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 28) Ipermercati di generi misti;

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) sono stati aumentati del 50% rispetto al massimo;

- per le categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 4) campeggi, distributori, impianti sportivi

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) sono stati ridotti del 50% rispetto al minimo;

- *per tutte le restanti categorie non domestiche* vengono invece assunti i parametri massimi (Kd) e (Kc) individuati dal D.P.R. 158/99 .

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di dover approvare per l'anno 2026:

- i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, in ragione dei criteri sopra esposti e della specifica tipologia di utenza, come riportati nell' *Allegato "A"* della presente deliberazione;
- gli importi unitari delle tariffe TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel suddetto *Allegato "A"*, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 da riversare alla provincia competente per territorio;
- l'art. 38-bis del Decreto Legge n. 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01.06.2020, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 il quale, dispone per le annualità 2021 e successive, che il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse e/o non rientranti nella gestione della struttura rimane a carico del Comune la competenza del riversamento del TEFA incassato;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2026 sull'importo del tributo, nella misura percentuale del 5% così come stabilito dalla Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. 155 del 30/10/2025 che ha confermato l'applicazione di un'aliquota unica anziché due aliquote collegate alla percentuale di raccolta differenziata così come fissato per l'anno 2025 con Deliberazione n.150 del 06/11/2024;

Richiamata la Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI" ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'introduzione di alcune voci di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani finalizzate a consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

1. i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa **UR1a**, pari a 0,10 euro/utenza;
2. la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa **UR2a**, pari a 1,5 euro/utenza;

Le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere dichiarate alla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 gennaio dell'anno successivo e versate entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 che avvia il procedimento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, consistente nella riduzione del 25% della TARI per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene introdotta una nuova componente perequativa unitaria **UR3** pari a **6,00 €/utenza** destinata a finanziare il bonus sociale rifiuti sopra menzionato che potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche. La componente perequativa UR3 applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025 dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, da inviare alla CSEA entro il 31/01/2027;
- la deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, che stabilisce le modalità applicative del bonus sociale con l'approvazione del TUBR, Testo Unico Bonus Rifiuti contenuto nell'Allegato A, e aggiornato con Deliberazione 123/2026/R/RIF del 26/04/2026;

Dato atto che il Bonus rifiuti consistente nella riduzione del 25% deve essere quantificato sull'importo della TARI dell'anno precedente ed erogato entro il 30 giugno di ogni anno. L'agevolazione riconosciuta per il 2025 dovrà essere applicata nel documento di riscossione del 2026 emesso entro il 30 giugno;

Ritenuto pertanto necessario approvare il ruolo TARI 2026 entro il 30 giugno 2026;

Ritenuto quindi opportuno stabilire ai sensi dall'art. 34-bis, comma 2, del vigente Regolamento Comunale TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2026:

- prima rata -acconto: 31/07/2026
- seconda rata-saldo: 05/12/2026
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2026

Richiamato l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno in luogo del precedente termine del 30 aprile;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Presenti: n. 11
- Favorevoli n. 11

DELIBERA

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026 di cui *all'Allegato "A"* che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 3) di dare atto** che *nell'Allegato "A"* della presente deliberazione vengono individuati:
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, in ragione dei criteri in narrativa esposti e della specifica tipologia di utenza;
 - gli importi unitari delle tariffe TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- 5) di dare atto** il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, approvato in data odierna con propria Deliberazione n.16, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 pari a € **1.123.194,00 (al lordo delle detrazioni)**, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025 è pari ad € **1.070.288,00**, di cui parte fissa pari € **645.605,00** e parte variabile pari a € **424.683,00**;
- 5) di dare atto** che i prezzi risultanti dal PEF finale validato da ETC costituiscono i prezzi massimi del

servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”;

- 6) **di dare atto** che con le tariffe TARI 2026 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato per l’anno 2025 sull’importo del tributo, nella misura percentuale del 5% così come stabilito dalla Deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. 155 del 30/10/2025 da riversare, a norma dell’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Varese;
- 8) **di dare atto** che nel documento di riscossione della TARI trovano inoltre applicazione le seguenti componenti perequative descritte in premessa:
 - UR1, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
 - UR2, pari a 1,50 euro/utenza per anno;
 - UR3, pari a 6,00 euro/utenza per anno;
- 9) **di dare atto** che il Bonus rifiuti, finanziato dalla componente perequativa UR3 e consistente nella riduzione del 25% deve essere quantificato sull’importo della TARI dell’anno precedente ed erogato entro il 30 giugno di ogni anno. L’agevolazione riconosciuta per il 2025 verrà applicata nel documento di riscossione del 2026 emesso entro il 30 giugno, rendendo pertanto necessario approvare il ruolo TARI 2026 entro il 30 giugno 2026;
- 10) **di definire**, ai sensi dall’art. 34-bis, comma 2, del vigente Regolamento Comunale TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2026:
 - prima rata -**acconto: 31/07/2026**
 - seconda rata-**saldo: 05/12/2026**
 - possibilità di versamento in unica **soluzione entro il 31/07/2026;**
- 11) **di stabilire** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2026;
- 12) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole, stessi presenti e votanti sopra indicati:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
SIMONE SETTIN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Infante

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.